

Ulteriori interventi urgenti volti a fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi nei mesi di dicembre 2002 e primi giorni di gennaio 2003 nel territorio dei comuni di Alcara Li Fusi, San Fratello, San Salvatore di Fitalia, Longi, Cesarò, Galati Mamertino, Militello Rosmarino, San Marco D'Alunzio, Caronia, Mistretta, San Piero Patti, Capizzi, Librizzi, Naso, Piraino, Sinagra e Tortorici in provincia di Messina

Estremi del provvedimento: Ordinanza del 02-12-2005 G.U. n.288 del 12-12-2005

Numero provvedimento: 3478

Termine emergenza: 01-01-1900

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3305 del 31 luglio 2003 recante "Interventi urgenti volti a fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi nei mesi di dicembre 2002 e primi giorni di gennaio 2003 nel territorio dei comuni di Alcara Li Fusi, San Fratello, San Salvatore di Fitalia, Longi, Cesarò, Galati Mamertino, Militello Rosmarino, San Marco D'Alunzio, Caronia, Mistretta, San Piero Patti, Capizzi, Librizzi, Naso, Piraino, Sinagra e Tortorici in provincia di Messina";

CONSIDERATO che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare pregiudizi alla collettività interessata, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario, da porre in essere mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa vigente;

TENUTO CONTO che la regione Siciliana ha chiesto di utilizzare per gli eventi calamitosi in questione le risorse finanziarie, annualità 2004 e 2005, del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il che può essere consentito sulla base dell'ordinamento giuridico vigente, in considerazione del fatto che, venendo meno la ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 225 del 1992, la situazione di criticità ancora in atto può essere ricompresa nella previsione di cui alla lettera b) della articolo 2 della legge n. 225 del 1992;

ACQUISITA l'intesa della regione Siciliana in data 8 novembre 2005;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DISPONE

ART. 1

1. Il Presidente della regione Siciliana è confermato, fino al 30 settembre 2006, Commissario delegato per fronteggiare la situazione di emergenza derivante dai fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi nei comuni di Alcara Li Fusi, San Fratello, San Salvatore di Fitalia, Longi, Cesarò, Galati Mamertino, Militello Rosmarino, San Marco D'Alunzio, Caronia, Mistretta, San Piero Patti, Capizzi, Librizzi, Naso, Piraino, Sinagra e Tortorici in provincia di Messina, assicurando continuità alle attività precedentemente poste in essere in regime straordinario, e provvedendo, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento degli interventi e delle opere già programmate per il superamento dell'emergenza, sulla base di quanto disposto dall'ordinanza di protezione civile citata in premessa.

2. Per il compimento delle iniziative di cui al comma 1, il Commissario provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie spettanti alla regione Siciliana e di cui al Fondo regionale di protezione civile previsto dall'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, annualità 2004 e 2005, previo accertamento della ricorrenza dei presupposti richiesti dalla medesima legge.

ART. 2

1. Per il più proficuo svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato può avvalersi, altresì, della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

ART. 3

1. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza provvede utilizzando le risorse già al medesimo assegnate e di cui all'articolo 4 dell'ordinanza n. 3305/2003 citata in premessa.

ART. 4

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

ART. 5

1. Il Dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2005

Il Presidente

del Consiglio dei Ministri

Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2005